



# COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Provincia di Udine

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2017 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **DIECI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19.00** nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**, seduta **pubblica** di **PRIMA** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome del Consigliere	Pres.	Ass.	Cognome e Nome del Consigliere	Pres.	Ass.
ZANIN GABRIELE	X		DE MARCO CRISTIAN	X	
MOTTOLA ANIELLO	X		CECCHIN LUIGI	X	
QUALIZZA ELEONORA	X		CETTOLO DORETTA	X	
LA STELLA GLENDA	X		DE MARCO FABRIZIO DARIO		X
SIMIONATO DANIELE		X	TELLINI TIZIANA		X
MENON ANDREA	X		NARDIN ERIC	X	
MILLAN RICCARDO	X				

Assiste il Segretario Comunale dott. Tomaž Milic.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **ZANIN GABRIELE** nella sua qualità di **Sindaco** che mette in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno, e su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2017 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100**

Il sottoscritto dott. Tomaž Milic, in qualità di Segretario comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012

ESPRIME PARERE             FAVOREVOLE  
  
                                       CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE ESPRESSO IN DATA 29.11.2018  
f.to dott. Tomaž Milic

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, in conformità a quanto disposto dall'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012

ESPRIME PARERE             FAVOREVOLE  
  
                                       CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE ESPRESSO IN DATA 29.11.2018  
f.to Loredana Tessaro

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P., come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 (Decreto correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha ottemperato all'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'articolo 20 (mediante contenimento dei costi di funzionamento, cessioni di quote, operazioni di fusione e incorporazione o messa in liquidazione), e ciò con deliberazione consiliare n. 40 del 29.09.2017; Nel caso il processo di razionalizzazione avesse previsto un'eventuale alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 10, questa sarebbe dovuta avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione;

CHE tale operazione, di **natura straordinaria**, costituisce la base di una **revisione periodica** delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo articolo 20;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) le società prive di dipendenti;
- 2) le società con un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;

- 3) le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- 4) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- 5) nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- 6) le società che non raggiungono i limiti di fatturato medio minimo previsto dal TUSP;
- 7) le società di verse da quelle costituite per la gestione di servizi di interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

-in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

-in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D.lgs n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la revisione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTE LE SCHEDE inviate da Net SpA e CAFC SpA allegate al presente atto per formarne parte integrante;

RILEVATO che in caso di mancata adozione del presente atto ricognitivo, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle società ;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento del Sindaco n. 1165 di protocollo del 24.03.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, approvati con deliberazione giunta n. 20 del 29.03.2016, nonché dell'atto consiliare di ricognizione approvato in data 09.03.2017, nonché l'aggiornamento approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29.09.2017 ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P. ;

CONSIDERATO che in quell'ultimo atto si affermava che *"non sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione in HERA S.p.A., nonostante la quota di partecipazione del Comune sia di fatto irrisoria", e "di dare mandato al Segretario comunale di individuare le modalità per addivenire alla dismissione"*;

CHE per ragioni oggettive dovute alle difficoltà di organizzazione della struttura comunale e dalla perdurante mancanza a quel tempo della figura del segretario comunale (il posto non era coperto) tale dismissione non è poi avvenuta, anche tenendo conto del fatto che da una valutazione ex post è emersa sia l'erroneità di tale valutazione, sia l' assoluta antieconomicità di tale operazione, trattandosi di società quotata in borsa, in quanto l'operazione di dismissione richiederebbe l'onere di avvalersi di un intermediario autorizzato e qualificato per l'alienazione, tutto ciò a fronte della irrisoria quota detenuta dal Comune e pari allo 0,00004% del capitale sociale;

CHE in merito alle dismissioni delle partecipate pubbliche va segnalato un ridimensionamento della procedura prevista dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 contenuto nell'ultima bozza di legge di bilancio 2019; la frenata sulle dismissioni è riportata una disposizione ad hoc che modifica il Testo unico Madia: la ratio della norma è la "tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche" (evidentemente messi a repentaglio dalle procedure di dismissione previste dal Testo Unico).

In pratica, l'alienazione viene scongiurata nel caso in cui le società partecipate abbiano raggiunto un risultato medio in utile nel triennio precedente al 30 settembre 2017 (il termine per effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni).

Di conseguenza, le p.a., detentrici di quote, non solo non saranno obbligate a cederle, ma potranno continuare a esercitare i diritti sociali nei confronti della società senza essere costrette a liquidare la partecipazione in denaro; Più specificatamente, in questo contesto, interviene il correttivo del ddl di bilancio, che prevede la possibilità di rinviare ogni misura di razionalizzazione, compresi quindi, oltre alle alienazioni, anche gli interventi di fusione o liquidazione, fino al 31 dicembre 2021 senza incorrere nelle predette penalità;

CHE in ogni caso da una successiva corretta valutazione della partecipazione in HERA SpA può affermarsi quanto segue:

Hera SpA è società quotata alla borsa di Milano dall'anno 2003; la partecipazione del Comune in Hera è stata assunta nel corso del 2014 a seguito della incorporazione da parte di Hera SpA della società Amga Azienda Multiservizi SpA; a seguito di detta fusione il Comune è diventato socio di Hera SpA con una partecipazione pari allo 0,00004% del capitale sociale, corrispondente ad una quota di circa 500 euro, concorrendo assieme agli altri soci pubblici al mantenimento della maggioranza in mano stabilmente pubblica.

Hera SpA, attraverso le sue partecipate operative, è attualmente affidataria di servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche qualificabili come servizi pubblici di interesse generale, rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del comma 27, art. 14, DL 78/2010. Attualmente Hera SpA è una delle maggiori multiutility italiane operante principalmente nei settori Ambiente (raccolta e trattamento rifiuti), Energia (distribuzione e vendita di energia elettrica e gas) e Idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) e presenta una situazione economico patrimoniale solida, con risultati operativi positivi. In conclusione, la partecipazione del Comune in Hera SpA costituisce il risultato di un ampio disegno di riorganizzazione di quella che era una delle maggiori aziende partecipate (Amga SpA), realizzato al fine di assicurare la massima valorizzazione del patrimonio da essa rappresentato, nella logica di aggregazione fra società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di razionalizzazione dei relativi costi di funzionamento, come ribadito dalla legge 190/2014. Pertanto, considerato quanto sopra non si ravvisano obblighi di dismissione e si ritiene che la partecipazione societaria possa essere mantenuta.

VISTO che il presente atto di revisione rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Uditi i seguenti interventi:

Il sindaco ed il segretario ricordano l'obbligo dell'ente a procedere ad una ricognizione sulle partecipate ed illustrano la dinamica di approvazione, anche in base alle recenti novità normative. I consiglieri Nardin e Cettolo chiedono chiarimenti in merito alle varie condizioni di approvazione della proposta oggetto di delibera e della normativa di riferimento.

Con voti favorevoli palesemente espressi da n. 8 Consiglieri presenti, contrari /, astenuti n. 2 (conss. Nardin Eric e Cettolo Doretta)

### **DELIBERA**

1. di approvare la revisione al 31.12.2017 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che alla luce delle vigenti disposizioni non sussistono le condizioni per la dismissione della partecipazione in HERA S.p.A., come invece deliberato con atto n. 40/2017, tenuto conto anche del fatto che la quota di partecipazione del Comune di San Vito al Torre è di fatto irrisoria;

3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e di comunicare l'esito della presente con le modalità previste dal Decreto correttivo al Dipartimento del Tesoro, tramite il portale dedicato;

5. di dichiarare, con voti unanimi favorevoli palesemente espressi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della LR 21/2033 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

### **ALLEGATO**

#### **Analisi della situazione di fatto.**

Il Comune di San Vito al Torre si trova nel territorio della Bassa Friulana, tra i Comuni di Palmanova e Cervignano del Friuli. Confina con i Comuni contermini di Visco, Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Romans d'Isonzo, Medea e Trivignano Udinese.

Il Comune di San Vito al Torre alla fine dell'anno 2014 ha avviato un programma di dismissione della partecipazione nella società ASDI Sedia, ora concluso. Alla data del 31.12.2017 risulta possedere le seguenti partecipazioni societarie:

<b>DENOMINAZIONE SOCIETA'</b>	<b>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE</b>
CAFC S.p.A.	0,7411% del capitale sociale
NET S.p.A.	0,408% del capitale sociale

ASDI SEDIA S.p.A.	<b>Dismessa</b>
HERA S.p.A.	0,00004% del capitale sociale

Non vi sono costi diretti di funzionamento delle società partecipate che gravano sul bilancio del Comune di San Vito al Torre; non è prevista nemmeno alcuna forma di contribuzione o di impegno di capitale proprio.

Le società coinvolte dal Piano operativo di razionalizzazione sono le società CAFC S.p.A., NET S.p.A. e HERA S.p.A.

Le modalità di attuazione del Piano indicate per le singole società sono: contenimento dei costi di funzionamento di CAFC S.p.A. e di NET S.p.A. da realizzare per il tramite del Comitato del Controllo Analogico; sollecitare gli organi di governo delle due società sulle necessità di aggregazione dei soggetti gestori del servizio all'interno degli ATO ; nessun risparmio da conseguire per l'ente in base al Piano di razionalizzazione, non contenendo lo stesso alcuna spesa riferibile alle società, se non derivante dall'affidamento del servizio.

#### **Le singole partecipazioni societarie:**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>C.F./P.IVA</b>	<b>FUNZIONI ATTRIBUITE</b>	<b>ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DEL COMUNE O DI INTERESSE PUBBLICO</b>	<b>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE</b>
CAFC S.P.A.	001585309303	Gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) e servizi collegati	Gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione	0,7411%
NET S.P.A.	01933350306	Organizzazione modalità di conferimento dei rifiuti, raccolta, trasporto e smaltimento; valorizzazione presso altri impianti delle frazioni differenziate recuperabili	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati	0,408%
HERA S.P.A.	04245520376	Multiutility che opera nel settore ambiente, idrico, gas ed energia	Erogazione servizi in ambito, ambientale, idrico , gestione e distribuzione gas, energia	0,00004%

#### **Partecipazioni di secondo livello.**

La società NET S.p.A. detiene la partecipazione nelle seguenti società:

<b>Società</b>	<b>Sede</b>	<b>Partia IVA</b>	<b>Quota di partecipazione</b>
EXE S.p.A.	Piazza patriarcato 3 - UDINE	01856920309	24,42%

ECOSINERGIE CONS. A R.L.	SOC.	Via Caluzetto, 42 – Zona Industriale Pote Rosso – San Vito al tagliamento (PN)	01458550934	0,34%
-----------------------------	------	--	-------------	-------

La società CAFC S.p.A. detiene la partecipazione nelle seguenti società:

Società	Sede	Partita IVA	Quota di partecipazione
FRIULAB s.r.l.	Via del Cottonificio, 60 - UDINE	02214410306	81,40%
CONSORZIO ZIAC	In liquidazione commissariale (Delibera GR 2283 del 13.11.2015)		
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE  N.B. DELIBERATA LA DISMISSIONE IN DATA 22.09.2017 DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			0,00492%

La società HERA S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni:

Società	Quota di partecipazione
Herambiente S.p.A.	75%
Hera Comm srl	100%
AcegasApsAmga S.p.A.	100%
Hera trading srl	100%
Marche Mutiservizi S.p.A.	46,20%
Aimag S.p.A.	25%
Sviluppo Ambiente Toscana srl	95%
Uniflotte srl	97%
Calenia Energia S.p.A.	15%
Acantho S.p.A.	77,36%
Galsi S.p.A.	11,76%
Inrete Distribuzione Energia S.p.A.	100%
Heratech s.r.l.	100%
Set S.p.A.	39%
Tamarete Energia S.r.l.	40%

Il Comune di San Vito al Torre partecipava inoltre al consorzio di funzioni (composto da tutti i 136 Comuni della Provincia di Udine) per l'organizzazione del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/1994 e dal D. Lgs. 152/2006. In particolare:



L'**Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli** (ATO) è stato costituito nel 2006 e aveva come forma di aggregazione quella del consorzio di funzioni tra Enti Locali, costituito dai 136 comuni della Provincia di Udine e dall'Amministrazione Provinciale stessa. Il territorio di competenza è coincidente con quello della Provincia di Udine e si estende per 4.905 kmq; la popolazione residente è di circa 540 mila abitanti.

La **Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli** (CATO), costituita a inizio 2013 al posto dell'Autorità d'Ambito Territoriale Centrale Friuli (AATO), svolgeva un ruolo di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato (SII). L'obiettivo principale è quello di tutelare la risorsa idrica, garantendo al tempo stesso una gestione del servizio efficiente, efficace ed economica con la copertura integrale di tutti i costi di gestione e di investimento.

Tra le funzioni principali del CATO Centrale Friuli sono comprese:

1. la scelta del modello organizzativo e gestionale del Servizio Idrico Integrato;
2. la definizione dei contenuti e l'approvazione dei contratti di servizio per la gestione del SII;
3. l'espletamento delle procedure di affidamento del SII e l'instaurazione dei relativi rapporti;
4. l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere esistenti di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione;
5. la definizione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio;
6. l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario a seguito di specifica attività di controllo della gestione e della qualità del servizio erogato;
7. la determinazione della tariffa del SII.

Nel 2008 è stata approvata la Convenzione tra AATO Centrale Friuli e il gestore CAFC S.p.A. che sancisce il definitivo passaggio di funzioni amministrative e il trasferimento delle attività del servizio dai comuni **all'Autorità d'Ambito** e il subentro di questa nei rapporti con CAFC. La Convenzione dispone i diritti e gli obblighi in capo a CAFC S.p.A. (gestore del SII), i principi di erogazione, informazione, tariffe, condizioni di fornitura, carta dei servizi, rapporti economico-finanziari, finanziamenti. Regola inoltre il controllo e la vigilanza dell'AATO.

La partecipazione a tale organismo non rientra nel Piano di Razionalizzazione delle società partecipate.

La società CAFC S.p.A. è partecipata da tutti i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento e svolge il servizio di gestione del ciclo idrico integrato in qualità di gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149 bis e 173 del D. Lgs. 152/2006 per una durata dell'affidamento di anni 30 dal 01.01.2016 e termine al 31.12.2045. Si tratta della gestione di un servizio pubblico locale a rete, di rilevanza economica affidato con il modello dell' *"In house providing"*.

La società NET S.p.A. è affidataria del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica relativo alla gestione integrata dei rifiuti. Il servizio è affidato con il modello dell' *"In house providing"*, posto il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni riguardo:

- all'assenza di soci privati,
- all'esercizio congiunto del controllo analogo sulla base di apposite clausole statutarie e convenzione fra i Soci affidanti,
- allo svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.

La società è controllata dal Comune di Udine mentre altri numerosi soci pubblici affidanti detengono quote minoritarie di capitale; gli Enti Locali soci hanno formalizzato i rispettivi affidamenti con regolari contratti di servizio. Lo Statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016.

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti e della relativa tariffa è servizio di interesse economico generale e rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. F)

del DL 78/2010. Il possesso della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Ai sensi della L.R. 5/2016, in FVG ha preso avvio l'istituzione dell'AUSIR, la nuova Autorità d'Ambito regionale di governo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e idrico. Detto Ente subentra agli Enti Locali nelle funzioni di programmazione, affidamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti; gli Enti Locali continuano a concorrere ma solo per via mediata, tramite le forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale. L'AUSIR assicura la prosecuzione fino a scadenza degli attuali affidamenti in house, sviluppando nel contempo attività di programmazione al fine di superare, con futuri nuovi affidamenti d'Ambito la frammentazione delle gestioni esistenti, come previsto dalla norma regionale che favorisce e prevede le aggregazioni.

La partecipazione alla società ASDI SEDIA S.p.A. è stata dismessa.

La società è stata trasformata in "*Agenzia per lo Sviluppo dei Distretti Industriali e Cluster s.r.l. consortile*", in sigla ASDI. A seguito di tale trasformazione e modifica dello statuto sociale, è stata prevista la fuoriuscita dei soci pubblici, in attuazione della L.R. 3/2015.

Hera SpA è società quotata alla borsa di Milano dall'anno 2003; la partecipazione del Comune in Hera è stata assunta nel corso del 2014 a seguito della incorporazione da parte di Hera SpA della società Amga Azienda Multiservizi SpA; a seguito di detta fusione il Comune è diventato socio di Hera SpA con una partecipazione pari allo 0,00004% del capitale sociale, corrispondente ad una quota di circa 500 euro, concorrendo assieme agli altri soci pubblici al mantenimento della maggioranza in mano stabilmente pubblica.

Hera SpA, attraverso le sue partecipate operative, è attualmente affidataria di servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche qualificabili come servizi pubblici di interesse generale, rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del comma 27, art. 14, DL 78/2010. Attualmente Hera SpA è una delle maggiori multiutility italiane operante principalmente nei settori Ambiente (raccolta e trattamento rifiuti), Energia (distribuzione e vendita di energia elettrica e gas) e Idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) e presenta una situazione economico patrimoniale solida, con risultati operativi positivi. In conclusione, la partecipazione del Comune in Hera SpA costituisce il risultato di un ampio disegno di riorganizzazione di quella che era una delle maggiori aziende partecipate (Amga SpA), realizzato al fine di assicurare la massima valorizzazione del patrimonio da essa rappresentato, nella logica di aggregazione fra società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di razionalizzazione dei relativi costi di funzionamento, come ribadito dalla legge 190/2014. Pertanto, considerato quanto sopra non si ravvisano obblighi di dismissione e si ritiene che la partecipazione societaria possa essere mantenuta.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene realisticamente di conseguire risparmi non quantificabili a priori. Si ribadisce che le società partecipate **non hanno alcun peso diretto sul bilancio** del Comune di San Vito al Torre ed eventuali risparmi avranno effetto solo nei bilanci delle società.

IL SINDACO  
F.TO ZANIN GABRIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT. TOMAŽ MILIC

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line  
il giorno 14.12.2018, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma  
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 29.12.2018  
San Vito al Torre, 14.12.2018

LA RESPONSABILE  
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.  
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)  
San Vito al Torre, 10.12.2018

Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.  
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)

LA RESPONSABILE  
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

---

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

LA RESPONSABILE  
F.TO Dott.ssa Francesca Russian